

Titolo I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

- Art. 1 Comune di Madonna del Sasso
- Art. 2 Territorio, sede stemma
- Art. 3 Finalità
- Art. 4 Tutela della salute e assistenza
- Art. 5 Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico
- Art. 6 Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero
- Art. 7 Sviluppo economico
- Art. 8 Programmazione economica, sociale e territoriale
- Art. 9 Partecipazione e cooperazione
- Art. 10 Servizi pubblici
- Art. 11 Autonomia finanziaria

Titolo II - L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I - I Consiglieri comunali

- Art. 12 Il Consigliere comunale
- Art. 13 Doveri del Consigliere
- Art. 14 Poteri del Consigliere
- Art. 15 Dimissioni del Consigliere
- Art. 16 Consigliere anziano
- Art. 17 Gruppi consiliari
- Art. 18 Rappresentanti presso la Comunità Montana

Capo II - Il Consiglio comunale

- Art. 19 Il Consiglio comunale-Poteri
- Art. 20 Prima adunanza
- Art. 21 Convocazione del Consiglio comunale
- Art. 22 Ordine del giorno
- Art. 23 Consegna dell'avviso di convocazione
- Art. 24 Numero legale per la validità delle sedute
- Art. 25 Numero legale per la validità delle deliberazioni
- Art. 26 Pubblicità delle sedute
- Art. 27 Delle votazioni
- Art. 28 Commissioni consiliari e commissioni speciali
- Art. 29 Commissioni di inchiesta
- Art. 30 Regolamento interno

Capo III - La Giunta comunale

Sezione I – Elezione - Durata di carica,- Revoca

- Art. 31 Composizione della Giunta comunale
- Art. 32 Elezione del Sindaco e degli Assessori
- Art. 33 Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore
- Art. 34 Durata in carica – Surrogazioni
- Art. 35 Revoca della Giunta comunale
- Art. 36 Dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli assessori
- Art. 37 Decadenza della carica di Sindaco e di Assessore
- Art. 38 Revoca degli Assessori

Sezione II - Attribuzioni e Funzionamento

- Art. 39 Organizzazione della Giunta
- Art. 40 Attribuzioni della Giunta
- Art. 41 Adunanze e deliberazioni

Capo IV - Il Sindaco

- Art. 42 Funzioni
- Art. 43 Competenze

Titolo III - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I - Istituti della partecipazione

- Art. 44 Libere forme associative
- Art. 45 Consultazioni
- Art. 46 Diritto di petizione e di interrogazione
- Art. 47 Diritto di iniziativa
- Art. 48 Procedure per l'approvazione della proposta
- Art. 49 Referendum consultivo
- Art. 50 Efficacia dei referendum consultivi
- Art. 51 Comitato promotore dei referendum consultivi
- Art. 52 Giudizio di ammissibilità dei referendum consultivi

Capo II - Partecipazione al procedimento amministrativo e diritto d'accesso e di informazione

- Art. 53 Diritto di partecipazione e comunicazione dell'avvio di procedimento
- Art. 54 Accesso agli atti e documenti amministrativi
- Art. 55 Atti sottratti all'accesso

Capo III - Il Difensore civico

- Art. 56 Istituzione, attribuzioni, requisiti

Titolo IV - L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo I - Amministrazione comunale

- Art. 57 Principi e criteri direttivi
- Art. 58 Personale
- Art. 59 Il Segretario comunale
- Art. 60 Compiti del segretario comunale
- Art. 61 Collaborazioni esterne

Capo II - Enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale

- Art. 62 Costituzione e partecipazione
- Art. 63 Istituzioni
- Art. 64 Vigilanza e controlli
- Art. 65 Personale

Titolo V - L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

- Art. 66 Demanio e patrimonio
- Art. 67 Beni patrimoniali disponibili
- Art. 68 Autonomia finanziaria
- Art. 69 Contratti
- Art. 70 Contabilità e bilancio

Titolo VI – L'ATTIVITÀ' NORMATIVA

- Art. 71 Ambito di applicazione dei regolamenti
- Art. 72 Procedimento di formazione dei regolamenti

Titolo VII – REVISIONE DELLO STATUTO

- Art. 73 Modalità

Titolo VIII- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 74 Adozione regolamento consiliare

Titolo I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1

Comune di Madonna del Sasso

1. Il Comune di Madonna del Sasso è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.

2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

3. Le funzioni attribuite e delegate di competenza dello Stato e della Regione sono esercitate nel rispetto dei principi dello Statuto e secondo le norme relative.

Con i medesimi criteri sono esercitate le funzioni amministrative di competenza dello Stato e della Regione organizzate a livello locale a seguito dell'identificazione dell'interesse comunale.

4. Le funzioni di cui al comma 3 possono essere esercitate solo dopo che siano state assicurate dallo Stato o dalla Regione le risorse necessarie.

Art. 2

Territorio, sede, stemma

1. Il Comune di Madonna del Sasso è storicamente costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori del capoluogo Boleto e delle frazioni di Artò, Centonara, Piana dei Monti.

2. Capoluogo è sede degli organi comunali.

3. Il Consiglio e la Giunta si riuniscono normalmente nella sede comunale che è ubicata nel palazzo civico sito in Boleto piazza Primo Maggio, numero uno. In casi particolari il Consiglio può riunirsi in altro luogo rispetto alla sede comunale.

4. Il Comune può adottare un proprio stemma ed un proprio gonfalone previa deliberazione del Consiglio comunale e riconoscimento ai sensi di legge.

5. L'uso e la riproduzione dello stemma sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.

Art. 3

Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

Art. 4

Tutela della salute e assistenza

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Art. 5

Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 6

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di Enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli Enti, organismi ed associazioni. Con la partecipazione degli stessi provvede alla programmazione e gestione dei relativi servizi.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale.

Art. 7

Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo.

3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

4. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Art. 8

Programmazione economica, sociale e territoriale

1. Il Comune persegue le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Art. 9

Partecipazione e cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con

altri Comuni, con la Provincia, la Comunità Montana e altri Enti.

Art. 10
Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

- a) la costituzione di aziende municipalizzate;
- b) la partecipazione a consorzi a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
- c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni ed Enti pubblici (Province, Comunità Montane), interessati alla gestione del servizio;
- d) la concessione a terzi ;
- e) apposite istituzioni per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

Art. 11
Autonomia finanziaria

1. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha la potestà di determinare autonomamente le proprie risorse finanziarie e la relativa disciplina.

Titolo II
L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
DEL COMUNE

Capo I
I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 12
Il Consigliere comunale

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato.
2. L'entità e i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.
3. Il Consigliere comunale non residente deve eleggere domicilio nel Comune di Madonna del Sasso.

Art. 13
Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

Art. 14
Poteri del Consigliere

1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
3. Le forme e i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
4. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla legge.

Art. 15
Dimissione del Consigliere

1. Le dimissioni dei Consiglieri devono essere presentate singolarmente per iscritto al Sindaco; esse producono effetto ed hanno efficacia dal momento in cui il Consiglio comunale, da convocarsi entro sessanta giorni dalla presentazione, ne prende atto. In caso di inadempienza il CO.RE.CO. esercita il potere sostitutivo di cui all'art. 48 della legge 8 giugno 1990, n° 142.
2. Se il Sindaco non provvede, il dimissionario può chiedere al Comitato Regionale di Controllo di prendere atto delle sue dimissioni.

3. Le dimissioni non possono essere ritirate dopo la comunicazione di cui al comma 1. o la presa d'atto di cui al precedente comma 2.

Art. 16
Consigliere anziano

1. E' Consigliere anziano il Consigliere che, alle elezioni, ha ottenuto il maggior numero dei voti e a parità di voti il più anziano di età.

Art. 17
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti di uno o più componenti.

2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi.

Art. 18
Rappresentanti presso la Comunità Montana

1. I rappresentanti del Comune presso la Comunità Montana sono nominati dal Consiglio nel proprio seno, con votazione palese e maggioranza assoluta dei componenti, su proposta dei capigruppo consiliari.

2. Tra i designati deve essere presente la minoranza.

3. In caso di inadempienza del Consiglio Comunale le nomine dei rappresentanti verranno effettuate dal Sindaco, ai sensi di legge e sentiti i capigruppo consiliari.

Capo II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 19
Il Consiglio comunale - Poteri

1. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Art. 20
Prima adunanza

1. La prima seduta del Consiglio comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti ed all'elezione del Sindaco e degli Assessori.

2. Il Consigliere anziano convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale neoeletto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avviso di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

3. La seduta nella quale si procede alla convalida degli eletti è presieduta dal Consigliere anziano.

4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.

5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli artt. 24 e 25 del presente Statuto

6. Non si fa luogo all'elezione del Sindaco e degli Assessori se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri.

Art. 21
Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, cui compete altresì la fissazione del giorno dell'adunanza.

2. Esso si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo.

3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:

a) per iniziativa del Sindaco;

b) per deliberazione della Giunta comunale che fissa altresì il giorno della seduta;

c) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.

4. Nel caso di cui alle precedenti lettere b) e c) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta.

5. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

6. Il Consiglio si riunisce altresì ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e dal Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Art. 22
Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Sindaco. Per la visura degli atti iscritti all'ordine del giorno la documentazione deve essere depositata in segreteria per la consultazione almeno 24 ore prima dell'adunanza escluso il giorno di riunione.

Art. 23
Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti termini:

a) per le sessioni ordinarie almeno cinque giorni prima e per quelle straordinarie almeno almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, escluso il giorno di notificazione e quello in cui ha luogo la riunione;

b) Almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

Art. 24
Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno 5 Consiglieri.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

- a) i Consiglieri tenuti ad obbligatoriamente astenersi;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 25

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) le schede bianche e quelle nulle.
3. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri votanti.

Art. 26

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 27

Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.
3. Devono essere garantite le minoranze nella nomina o designazione dei rappresentanti del Comune in altri organi o commissioni, quando già vi sia una disposizione normativa che preveda una rappresentanza in tali organi delle minoranze consiliari, ovvero quando i rappresentanti del Comune siano in numero superiore a due.
4. I verbali delle deliberazioni vengono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Comunale e non richiedono l'approvazione del Consiglio.

Art. 28

Commissioni consiliari e commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale determina le commissioni consiliari nelle quali è garantita la presenza della minoranza.
2. Il regolamento stabilisce le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Le commissioni consiliari, nell'ambito della materia di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta municipale e dagli Enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale.
4. Le commissioni consiliari hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli

Assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli Enti ed aziende dipendenti.

5. Il Sindaco, gli Assessori ed i capigruppo consiliari hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.

6. Alle commissioni consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

7. Per particolari esigenze possono essere istituite commissioni speciali con gli stessi criteri di cui ai commi precedenti.

Art. 29

Commissioni di inchiesta

1. Commissioni speciali possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri assegnati, per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.

2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

Art. 30

Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale, nelle materie di cui al Capo I e al Capo II del presente Titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

3. Il regolamento prevederà le modalità di voto adeguate.

Capo III

LA GIUNTA COMUNALE

Sezione I

Elezione, durata in carica, revoca

Art. 31

Composizione della Giunta comunale

(art. modificato con delibera C.C. n° 20 in data 09.10.2002)

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e dagli Assessori in numero non superiore a 4.

2. Gli Assessori possono anche essere eletti tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, nonché di riconosciuto prestigio, professionalità e competenza amministrativa.

3. Gli Assessori non Consiglieri intervengono alle sedute consiliari con diritto di parola ma non di voto.

Art. 32

Elezione del Sindaco e degli Assessori

(art. modificato con delibera C.C. n° 20 in data 09.10.2002)

1. Il Sindaco nomina gli Assessori garantendo che la Giunta sia composta da rappresentanti di ambo i sessi.

2. La nomina degli Assessori e, tra questi, del Vice-Sindaco viene comunicata al Consiglio nella prima seduta

successiva alla loro elezione unitamente alle proposte degli indirizzi generali di governo.

Art. 33

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi e adottati.

Art. 34

Durata in carica - Surrogazioni

1. Il Sindaco e gli Assessori durano in carica sino all'insediamento dei successori.

2. In caso di morte, di decadenza o rimozione del Sindaco ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice-Sindaco e si fa luogo al rinnovo integrale della Giunta, entro i termini previsti dalla legge.

3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, della carica di assessore, la Giunta comunale dispone l'assunzione provvisoria delle funzioni da parte del Sindaco o di altro Assessore.

4. In quest'ultima ipotesi, il Sindaco propone al Consiglio comunale, nella prima seduta immediatamente successiva, il nominativo di chi surroga l'Assessore cessato dalla carica. L'elezione da tenersi a scrutinio palese, avviene a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

5. La presa d'atto delle dimissioni di un Assessore, non seguita da contestuale surrogazione, comporta comunque la cessazione della carica.

6. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore la Giunta comunale incarica il Sindaco o altro Assessore ad assumere le funzioni.

Art. 35

Revoca della Giunta comunale

1. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.

2. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta della Giunta non comporta l'obbligo delle dimissioni.

3. Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. La mozione deve essere sottoscritta da un terzo dei Consiglieri assegnati, può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve contenere l'indicazione di nuove linee politico-amministrative, con allegata la lista di un nuovo Sindaco e di nuovi Assessori.

5. La mozione viene posta in discussione non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata agli interessati.

6. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli Assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.

7. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione della nuova Giunta proposta.

Art. 36

Dimissione del Sindaco o di oltre metà degli Assessori

1. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori determinano la cessazione dalla carica dell'intera Giunta.

2. Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale; da tale data decorre il termine dei sessanta giorni, di cui all'art. 39, comma 1 lettera b) punto 1 della legge 8 giugno 1990 n° 142.

3. Entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni, il Sindaco convoca il Consiglio comunale per l'eventuale presa d'atto delle stesse e per l'elezione del nuovo esecutivo.

4. La giunta dimissionaria resta in carica sino all'insediamento della nuova Giunta.

Art. 37

Decadenza della carica di Sindaco e di Assessore

1. La decadenza della carica di Sindaco o di Assessore avviene per le seguenti cause:

a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale.

b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o Assessore.

c) negli altri casi previsti dalla legge.

2. L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo, decade dalla carica.

3. Fatta salva l'applicazione dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981 n. 154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

4. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto dell'art. 34, comma 2., del presente Statuto.

5. In caso di pronuncia di decadenza degli Assessori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3. e 4. dell'art. 34 del presente Statuto.

Art. 38

Revoca degli Assessori

1. L'Assessore può essere revocato per deliberazione del Consiglio comunale su motivata proposta per iscritto del Sindaco.

2. La seduta è pubblica e deve aver luogo dopo il decorso del termine di dieci giorni dalla notificazione della proposta di revoca all'interessato.

3. Per la validità della votazione, espressa per appello nominale, occorre la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3. e 4. dell'art. 34 del presente Statuto.

Sezione II

Attribuzioni - Funzionamento

Art. 39

Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.

2. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'amministrazione comunale.

3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti dei loro assessorati.

4. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite, su proposta del Sindaco, con apposita deliberazione adottata dalla Giunta dopo la sua elezione.

5. Con le stesse modalità la Giunta comunale conferisce a uno degli Assessori le funzioni di Vicesindaco, al fine di garantire la sostituzione del Sindaco in casi di sua assenza o impedimento o di vacanza dalla carica, nelle ipotesi di cui all'art. 34, comma 2., del presente Statuto. In mancanza del Sindaco e del Vicesindaco ne fa le veci l'Assessore più anziano di età.

6. Le attribuzioni e le funzioni di cui ai precedenti commi 4. e 5. possono essere modificate con analogo atto deliberativo.

7. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale le attribuzioni dei componenti della Giunta e le successive modifiche.

Art. 40

Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune.

2. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio Comunale, al Sindaco, agli organi di partecipazione ed agli organi burocratici.

3. Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consultivo.

4. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

Art. 41

Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei membri in carica e la maggioranza assoluta dei voti favorevoli.

3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

4. La Giunta può richiedere la presenza alle proprie sedute del revisore dei conti, senza diritto di voto.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa.

Capo IV IL SINDACO

Art. 42

Funzioni

1. Il Sindaco è capo dell'amministrazione comunale.

2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge.

3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

Art. 43 **Competenze**

1. Il Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione comunale:

a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;

b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori ai quali può delegare la competenza di alcune materie;

c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;

d) indice i referendum comunali;

e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;

f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, salva ratifica della Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

g) provvede all'osservanza dei regolamenti;

h) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi;

i) stipula in rappresentanza dell'Ente i contratti già conclusi quando manca nel Comune una figura direttiva.

Titolo III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 44

Libere forme associative

1. E' istituito un albo ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi che operano nel Comune.

2. Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicati: le finalità perseguite e la relativa attività, la consistenza associativa, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza, ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo.

3. Per favorire lo sviluppo dei rapporti tra cittadini e le forme di solidarietà, agli organismi associativi operanti nel Comune ed iscritti all'albo di cui al comma 1. del presente articolo vengono assicurati vantaggi economici diretti e indiretti secondo le modalità e i criteri che saranno contenuti in apposite norme regolamentari.

4. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali quali servizi sportivi, culturali, ricreativi, turistici, sociali e simili.

5. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme del regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.

6. La valorizzazione delle libere forme associative può essere altresì favorita attraverso idonee forme di partecipazione all'amministrazione locale.

7. L'apposito regolamento potrà prevedere organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di frazione, per garantire nel rispetto delle responsabilità istituzionali degli organi dell'Ente la rappresentazione degli interessi collettivi e il confronto tra le diverse istanze.

8. Gli organismi di partecipazione possono esprimersi con risoluzioni su cui gli organi competenti hanno obblighi di pronuncia.

9. Può essere prevista per gli stessi attività consultiva secondo i criteri, le modalità e procedure stabilite nelle norme regolamentari.

Art. 45

Consultazioni

1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali nonché con i cittadini promuovendo apposite assemblee.

2. Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

Art. 46

Diritto di petizione e di interrogazione

1. I cittadini e le organizzazioni di cui ai precedenti art. 44 e 45 del presente Statuto, possono rivolgere petizioni e interrogazioni all'amministrazione comunale su argomenti di pubblico interesse.

2. L'Amministrazione comunale è tenuta a rispondere al primo firmatario entro trenta giorni dal ricevimento.

Art. 47

Diritto d'iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo dei cittadini aventi diritto di voto, come risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto;
- b) tributi e bilancio;
- c) espropriazione per pubblica utilità;
- d) designazioni e nomine.
- e) Personale comunale;

4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

5. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto d'iniziativa.

Art. 48

Procedura per l'approvazione della proposta

1. La Commissione consiliare alla quale il progetto d'iniziativa popolare viene assegnato, presenta la sua relazione al Consiglio comunale entro il termine di 60 giorni.

2. Scaduto tale termine, la proposta è iscritta comunque, di diritto, all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

Art. 49

Regolamento consultivo

1. Il Sindaco indice referendum consultivo su questioni di rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale, quando:

- a) sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
- b) sia richiesto da parte di un quinto dei cittadini aventi diritto al voto, come risultante al 31 dicembre dell'anno precedente;

2. Il regolamento disciplina le modalità per la stesura formale dei quesiti, per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento della propaganda elettorale e delle operazioni di voto.

3. Hanno diritto di sottoscrivere le richieste di referendum consultivi comunali e di partecipare alle operazioni di voto tutti i cittadini residenti, italiani e stranieri.

Art. 50

Efficacia dei referendum consultivi

1. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno un terzo degli aventi diritto. Il Consiglio comunale

ne valuta con tempestività e comunque entro sessanta giorni il risultato in apposita seduta ai sensi e nei modi previsti dal regolamento sulla partecipazione.

2. Il regolamento prevede i poteri dei Consiglieri comunali e del comitato promotore in ordine alla discussione dei risultati.

3. Qualora il Consiglio comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum, deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione.

4. In materia di regolamenti il parere emerso dalla consultazione popolare ha efficacia per le determinazioni del Consiglio comunale qualora sia stata raggiunta la maggioranza degli aventi diritto di voto.

5. Non è ammesso referendum sulle materie di cui all'art. 47, comma 3., del presente Statuto e per cinque anni sulla stesse materie sulle quali si è già svolto referendum con esito negativo.

Art. 51

Comitato promotore di referendum consultivi

1. Il Comitato promotore ha poteri di controllo sulle procedure di svolgimento del referendum.

2. Il comitato può concludere accordi con l'Amministrazione comunale sul contenuto delle norme sottoposte a referendum. Quando l'accordo sia stato raggiunto il referendum non ha luogo.

3. Nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento il Comune può modificare con espliciti provvedimenti le norme sottoposte a referendum nel senso indicato dalla richiesta popolare.

4. Il regolamento determina la composizione ed i poteri del comitato dei garanti del referendum.

Art. 52

Giudizio di ammissibilità dei referendum consultivi

1. Precedentemente alla raccolta delle firme per la promozione di un referendum, il testo del quesito viene sottoposto al comitato dei garanti previsto nel regolamento sulla partecipazione, che ne valuta la legittimità alla luce dei criteri indicati nell'art. 50, comma 5., del presente Statuto e nel regolamento.

2. Il comitato promotore deve essere sentito qualora i garanti intendano esprimere parere negativo sulla proposta di referendum. Si può procedere alla raccolta delle firme solo in seguito a parere positivo dei garanti.

Capo II

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 53

Diritto di partecipazione e comunicazione dell'avvio di procedimento

1. Il regolamento disciplina ai sensi della legge 7 agosto 1990, n° 241, le modalità di:

- a) esercizio del diritto di partecipazione al procedimento amministrativo;

- b) comunicazione dell'avvio di procedimento amministrativo agli interessati.

Art. 54

Accesso agli atti e documenti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici.

2. Tutti i cittadini possono accedere a tutti gli atti e documenti amministrativi comunque formati, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa ed estrarne copia.

3. Degli atti esclusi dall'accesso in base a regolamenti statali o comunque per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese, possono prendere visione gli interessati qualora la conoscenza dei relativi procedimenti amministrativi sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

Art. 55

Atti sottratti all'accesso

1. Il regolamento comunale individua, per categorie, gli atti amministrativi e i documenti che sono sottratti all'accesso per motivi attinenti alla sicurezza, all'ordine pubblico, alla riservatezza e determina il tempo della inaccessibilità.

2. Il Sindaco ha potere di dichiarare temporaneamente e motivatamente segreti, per motivi attinenti alla riservatezza di persone, gruppi o imprese, atti o documenti non sottratti all'accesso.

Capo IV

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 56

Istituzione, attribuzioni, requisiti

1. Per il miglioramento dell'azione amministrativa dell'Ente e della sua efficacia può essere istituito presso la Comunità Montana, concordemente con gli altri Comuni che vi fanno parte, il difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Può essere nominato difensore civico: chiunque dimostri di possedere, attraverso l'esperienza professionale maturata, particolari competenze giurudiche e amministrative; risulti iscritto nelle liste elettorali di un Comune della Comunità Montana; sia in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

Titolo IV

L'ORDINAMENTO

AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo I

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 57

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al segretario comunale.

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 58

Personale

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dal Consiglio comunale, ai sensi di legge.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.

3. Il regolamento disciplina:

- a) la dotazione organica del personale;
- b) le procedure per l'assunzione del personale;
- c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- d) l'attribuzione al segretario comunale di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;

e) le modalità di funzionamento della commissione di disciplina;

f) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne.

4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento del proprio personale.

5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

Art. 59

Il Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale dirige, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, lo svolgimento delle funzioni dei dipendenti e ne coordina l'attività.

2. Il Segretario comunale esamina i problemi organizzativi e formula agli organi comunali soluzioni e proposte.

Art. 60

Compiti del segretario comunale

1. Il Segretario comunale opera nel Comune per assicurare il buon andamento e le imparzialità dell'amministrazione, l'osservanza puntuale della legge,

l'attuazione delle direttive del Sindaco in esecuzione degli indirizzi deliberati dal Consiglio e dalla Giunta.

2. Oltre alle altre competenze previste dalla legge o da altre disposizioni del presente Statuto, al Segretario Comunale spettano le seguenti competenze:

a) assiste alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta, verbalizza la relativa attività e sottoscrive i relativi verbali unitamente al Presidente;

b) adotta gli atti esecutivi delle deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta, dei provvedimenti del Sindaco e degli Assessori delegati, con esclusione di atti di rilevanza esterna;

c) sovrintende sulla pubblicazione delle deliberazioni, ai sensi dell'art.47 della legge 8/6/1990 n.142, e alle comunicazioni agli interessati, ove prescritte;

d) esegue la comunicazione delle deliberazioni della Giunta Comunale secondo quanto disposto dall'art.45, comma 3, della legge 8/6/1990 n.142;

e) trasmette le deliberazioni al Comitato Regionale di Controllo;

f) redige e trasmette al Comitato Regionale di Controllo gli eventuali chiarimenti richiesti;

g) presiede le commissioni di gara per contratti di competenza del Comune e le commissioni di concorso per l'assunzione del personale;

h) adotta ordini di servizio;

i) verifica la regolare tenuta del protocollo comunale;

l) verifica la regolare tenuta dell'Albo pretorio ed attesta su dichiarazione del Messo le avvenute pubblicazioni nell'Albo e dell'esecutività di provvedimenti o atti;

m) designa il responsabile di ciascun provvedimento;

n) sottoscrive i mandati di pagamento e le reversali di incasso;

o) concede permessi e congedi ordinari al personale dipendente;

p) autorizza a compiere ore di lavoro straordinario e missioni di breve durata per il personale dipendente;

Art. 61

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento del personale può provvedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire: la durata che comunque non potrà essere superiore alla durata del programma; i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico; la natura privatistica del rapporto.

Capo II

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI

E SOCIETA'

A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art. 62

Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio comunale che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad Enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli Enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e

secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli Enti di cui al precedente comma, si applicano gli art. 32, comma 2, lett. n.), e 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n.142.

3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un Ente, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.

4. I rappresentanti del Comune negli Enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

Art. 63 **Istituzioni**

1. Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni, di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n.142, si compone di cinque membri nominati dal Consiglio comunale, assicurando la presenza della minoranza. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale.

2. Il Presidente è designato dal Consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli organi comunali.

3. Il direttore è nominato dalla Giunta comunale. Il restante personale è tratto, di norma, dall'organico comunale.

4. Le modalità di elezione ed il funzionamento degli organi dell'istituzione, le relative attribuzioni nonché le competenze del direttore sono stabiliti dal regolamento comunale. Lo stesso disciplina altresì l'organizzazione interna, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 64 **Vigilanza e controlli**

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli Enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale di cui ai precedenti articoli, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli Statuti che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sugli stessi.

3. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti. A tal fine i rappresentanti del Comune negli Enti citati debbono presentare alla Giunta comunale a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'Ente, società o azienda degli obiettivi raggiunti.

Art. 65 **Personale**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.51, comma 11, della legge 8 giugno 1990, n.142, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli Enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

Titolo V L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 66 **Demanio e patrimonio**

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni e dalle leggi speciali che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Art. 67 **Beni patrimoniali disponibili**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.6, comma 4, del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme legge.

Art. 68 **Autonomia finanziaria**

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto dei costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

2. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie determinabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.

3. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o all'istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie a tantum o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.

4. Il regolamento sulla partecipazione disciplinerà tali forme di consultazione nel rispetto del principio di vincolatività della dichiarazione di contribuzione resa dal cittadino.

5. Con deliberazione dell'organo competente viene determinata la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie perché si faccia luogo

alla realizzazione delle opere o interventi ed all'istituzione e gestione dei servizi.

Art. 69
Contratti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art.56 della legge 8 giugno 1990, n.142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.

2. Sono di competenza della Giunta comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento di cui al comma precedente.

3. I contratti, redatti nella forma pubblica secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Art. 70
Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta Comunale, collegialmente e a mezzo dell'Assessore competente, ai sensi dell'art. 39, comma 4 del presente Statuto.

3. I bilanci e i rendiconti degli Enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consultivo del Comune.

4. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.

5. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Titolo VI

L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 71
Ambito di applicazione del regolamento

1. I regolamenti di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990 n.142, incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;

b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;

c) non possono contenere norme a carattere particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva, salvo i casi di deroga espressa dal Consiglio comunale, motivata da esigenze di pubblico interesse;

e) non sono abrogati che dai regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o

perchè il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

2. Spetta al Sindaco o ai singoli Assessori delegati ai vari settori dell'amministrazione comunale adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti.

Art.72
Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere comunale, alla Giunta comunale, ai cittadini ai sensi dell'art. 47 del presente statuto.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. a), della legge 8/6/1990 n.142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente dalla Giunta comunale dalla legge o dal presente Statuto.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio; una prima che segue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 47 comma 1 della legge 8/6/1990 n. 142; una seconda da effettuarsi per la durata di 15 giorni, dopo i prescritti controlli approvazioni.

4. I regolamenti diventano obbligatori nel giorno successivo al termine della seconda pubblicazione salvo che sia altrimenti specificatamente disposto.

Titolo VII

REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 73
Modalità

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 4 comma 3 della legge 8/6/1990 n. 142.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata se non è trascorso almeno un anno dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 74
Adozione regolamento consiliare

1. Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.